



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17020

Torino, 4 luglio 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 3.7.2017 ad Alba tra Albese e Monticellese (serie B);
- Rilevato in fatto che i) il giocatore MASSUCCO Maurizio (Albese) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale, rivolgendo espressioni offensive all'Arbitro e proseguendo nella protesta al termine della gara; ii) il giocatore RAIMONDO Domenico (Albese) ha altresì formulato proteste ed espressioni offensive nei confronti dell'Arbitro;
- Considerato in diritto che i) la condotta del giocatore MASSUCCO Maurizio (Albese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b) del Reg. Fed. di Giustizia; ii) la condotta del giocatore RAIMONDO Domenico (Albese) è sanzionata dall'art. 11 del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore MASSUCCO Maurizio (Albese) la sanzione pecuniaria di Euro 60;
infligge al giocatore RAIMONDO Domenico (Albese) la sanzione della ammonizione, rimproverandolo ed invitandolo ad astenersi da commettere altre infrazioni analoghe.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino